

N. 00700/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Silvano Bolletta, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Canal, con domicilio eletto presso Stefano Canal in Venezia, Castello, 5507;

contro

Comune di Monfumo, rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Michielin, con domicilio eletto presso Marialuisa Poppa in Mestre, piazzetta XXII Marzo 7;

per l'annullamento

della determinazione di diniego sulla domanda di accertamento di conformità edilizia e compatibilità paesaggistica per ristrutturazione annesso del 10/6/2013 prot. n. 2310 nonchè della municipale

dell'11/2/2013 prot. n. 655 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 2/4/2014 per l'annullamento previa sospensione degli effetti dell'ordinanza di demolizione n. 2 del 14/1/2014, prot. n. 0312.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monfumo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso introduttivo risulta rivolto avverso il diniego di sanatoria relativo ad un intervento edilizio effettuato su un volume accessorio sito in zona agricola. Parte ricorrente sostiene che i lavori di cui trattasi sono stati effettuati perché autorizzati nell'ambito di un più ampio intervento edilizio relativo anche alla sede principale e legittimato dal Comune con permesso di costruire del 15 ottobre 2008. In particolare i lavori autorizzati in tale sede per il volume accessorio consistevano nel totale smantellamento del tetto con riedificazione dello stesso con falde di pendenza diversa, nonché nella sostituzione integrale delle pareti delle zone a legnaia con inserimento di nuovi pilastri di sostegno metallici con sezione ad H (come indicato in progetto). Nel corso dei lavori, peraltro, le pareti in legno in luogo di venire ricostruite in analogo

materiale, sono state edificate in muratura similmente a quella componente l'altra metà del fabbricato e, conseguentemente, parte ricorrente ha presentato istanza di sanatoria edilizia e di compatibilità paesaggistica, volta a regolarizzare la differente tipologia di materiali impiegati nel ripristino di alcune pareti dell'annesso che è stata, peraltro, denegata con l'atto impugnato, nel presupposto nella contrarietà rispetto alle previsioni degli articoli 12, 13, 17 delle NTA del PRG.

Il ricorso introduttivo deduce i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 della L.R. 61/1985. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 13, 26 e 32 delle NTA. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza del presupposto.

Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Contrasto con precedenti determinazioni. Irragionevolezza ed illogicità manifesta; nell'assunto che il manufatto in questione sarebbe stato edificato anteriormente al 10 settembre 1967, dal che deriverebbe la sua legittimità, indipendentemente dall'intervenuto diniego del condono richiesto nel 1986; in ogni caso esso rientrerebbe nel concetto di "fabbricato" e non di "baracca" - per la quale l'articolo 12, comma 3 delle NTA ammette la sola manutenzione ordinaria- perché costituito da fabbricato per circa metà in muratura e per la rimanente parte in pannelli di legno stabilmente collegati a tale muratura, con tetto interamente rivestito in coppi, salvo una minima parte in lamiera. Si sostiene quindi che il Comune avrebbe legittimamente assentito su tale fabbricato un intervento pacificamente definibile quale ristrutturazione, come si ricaverebbe dalla planimetria n. 3 (approvata dall'Ente mediante il

predetto permesso di costruire), nella quale risulta stabilito l'abbattimento di parte delle strutture edificiali (evidenziate in colore giallo) e la loro successiva ricostruzione, con aumento di quota del colmo della copertura per la necessità di adeguare tipologicamente il tetto.

L'intervento autorizzato sicuramente sarebbe quindi stato sicuramente al di fuori della mera manutenzione ordinaria, che tra l'altro nemmeno avrebbe avuto bisogno di alcun assenso comunale. In ogni caso, poi, si sostiene che gli articoli 12 e 13 delle NTA dovrebbero ritenersi di strettissima interpretazione applicativa perché le limitazioni imposte finirebbero per tradursi in una lesione del contenuto minimo del diritto di proprietà.

Con successivo atto di motivi aggiunti è poi stata impugnata l'ordinanza numero 2 del 2014 che ingiunge di demolire e rimettere in pristino il fabbricato accessorio ad uso legnaia. Oltre alla illegittimità derivata vengono dedotti i seguenti autonomi motivi di impugnazione:

violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 13 delle NTA e degli articoli 31 e 33 del d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, genericità, contrasto con precedenti provvedimenti ed illogicità manifesta. Difetto di motivazione; nell'assunto che l'ordinanza farebbe riferimento non solo al diniego di sanatoria ma anche a profili di abuso estranei allo stesso e consistenti in altezze diverse da quelle autorizzate e cambio d'uso, rilievi che vengono asseriti in maniera generica e senza alcun riferimento a sopralluogo o altra attività istruttoria.

Il comune di Monfumo si è costituito in giudizio controdeducendo per il rigetto del ricorso ed eccependone l'inammissibilità per omessa impugnazione delle norme tecniche di attuazione.

Il collegio osserva anzitutto che, diversamente da quanto asserito dallo stesso Comune, sul fabbricato accessorio in questione risulta essere stato effettivamente assentito un intervento comportante il rifacimento del tetto con modifica dell'altezza e delle murature perimetrali con inserimento di pilastri portanti. Pur tuttavia non vi è dubbio sul fatto che le pareti originariamente in legno dovessero essere rifatte con lo stesso materiale, come appare chiaramente dalla tavola progettuale accessorio numero 3. Inoltre appare palese che il locale precedentemente adibito a porcilaia era poi stato destinato a ripostiglio mentre i due locali ad uso legnaia non mutavano utilizzazione. Dalla tavola planimetrica numero 1 si evince anche che, mentre per il fabbricato principale veniva previsto un intervento di ristrutturazione edilizia, quello previsto per il fabbricato accessorio era considerato restauro conservativo.

D'altro canto le fotografie versate in atti dimostrano che alla preesistenza non poteva riconoscersi natura di fabbricato (o edificio), alla luce della definizione che ne dà l'articolo 13 delle NTA (con la imprescindibile necessità di "opere murarie, quali fondazioni e elementi costruttivi fuori terra stabilmente fissati alle stesse...") e la mancata impugnazione di tali norme, se anche non determina l'inammissibilità del ricorso, comporta comunque la impossibilità di prescindere. Si deve quindi concludere che il comune, stante il preciso disposto della norma in questione, non poteva legittimamente assentire una domanda

di sanatoria che comportava sicuramente lo stravolgimento del manufatto in termini radicalmente diversi anche da quanto già autorizzato e che quindi era sicuramente in contrasto con la normativa regolamentare, che addirittura non avrebbe legittimato nemmeno l'intervento originariamente assentito.

Per quanto concerne l'ordinanza di demolizione e ripristino, impugnata con i motivi aggiunti e che, comunque, risulta limitata alla parte legnaia (e quindi non riguarda la parte che era originariamente destinata a porcilaia ed è ora prevista come deposito) il collegio osserva che le ulteriori contestazioni relative ad altezza e cambio d'uso, per quanto effettivamente generiche e non dimostrate, sono comunque ininfluenti rispetto all'esito del ricorso perché l'atto impugnato, in quanto basato sul diniego prot. 2310 del 10.6.2103, appare comunque già sorretto da sufficiente motivazione. Per tale ragione la censura autonoma di cui ai motivi aggiunti appare inammissibile per carenza di interesse mentre, per quanto già sopra osservato, non sussiste la invalidità derivata. Vale comunque la pena di precisare che, avendo il comune assentito sul manufatto de quo un intervento di restauro conservativo nei termini sopra ricordati, il ripristino va inteso come riferito alla succitata progettazione.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, deve essere respinto in quanto infondato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e comprensivo dei motivi aggiunti, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)